



Forbes  
INSIGHTS

LEADER IN AZIONE

di Luigi Garavaglia, socio di Biscozzi Nobili Piazza

## Regime svelato

**L'Agenzia delle Entrate ha finalmente fornito alcuni chiarimenti sulla disciplina fiscale relativa ai trust ai fini delle imposte sul reddito e della imposizione indiretta**

In data 11 agosto 2021, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito uno schema di circolare che fornisce alcuni importanti chiarimenti sulla disciplina fiscale relativa ai trust ai fini delle imposte sul reddito e della imposizione indiretta. A tutto il mese di aprile 2022, la circolare non risulta essere stata ufficialmente emessa, pur essendo ampiamente trascorso il termine del 30 settembre 2021, data entro il quale gli operatori del settore e i soggetti interessati avrebbero dovuto far pervenire all'Agenzia delle Entrate, ai fini di un eventuale recepimento nella versione definitiva della circolare, le proprie osservazioni. Ciò nonostante, prescindendo dalle eventuali integrazioni che verranno introdotte nella versione definitiva della circolare, il documento pubblicato approfondisce, tra gli altri, un importante aspetto delle recenti modifiche alla disciplina dei trust esteri nell'ambito della tassazione dei redditi. In particolare, la bozza di circolare illustra la disciplina prevista con riguardo all'imposizione delle 'attribuzioni' a soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni che, con riferimento al trattamento tributario dei trust, si considerano a fiscalità privilegiata. Sul punto nello schema di circolare si legge espressamente che: "Appare, infine, opportuno precisare che nei redditi attribuiti da trust opachi esteri stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata da assoggettare a imposizione nei confronti dei beneficiari residenti debba essere ricompresa la generalità dei redditi prodotti dal trust ovunque nel mondo. Tuttavia, qualora siano oggetto di attribuzione redditi di fonte italiana percepiti dal trust e già tassati nei suoi confronti in Italia, gli stessi non sono oggetto di imposizione nei confronti del beneficiario



Luigi Garavaglia

residente al quale sono attribuiti". Quanto sopra dispone, a nostro parere icu oculi, l'irrilevanza reddituale delle 'attribuzioni' a soggetti residenti in Italia, provenienti da trust esteri, inclusi quelli stabiliti in giurisdizioni che con riferimento al trattamento dei trust si possono considerare a fiscalità privilegiata. Tali attribuzioni, provenienti da trust opachi esteri, quando abbiano a oggetto redditi prodotti dal trust in Italia ed ivi già assoggettati a imposizione anche in forza di ritenute subite a titolo d'imposta, si considereranno formate da redditi già tassati in Italia e pertanto non più oggetto di imposizione nei confronti dei beneficiari destinatari delle attribuzioni stesse. Tale precisazione è del tutto condivisibile e in linea con il dettato normativo recentemente novellato dal legislatore. Il decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019 ha infatti modificato la normativa previgente prevedendo che sono assoggettati a tassazione come redditi di capitale (con aliquota marginale Irpef) i redditi corrisposti in favore del beneficiario residente in Italia da parte di trust opachi esteri stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata.

Orbene, la bozza di circolare dell'11 agosto 2021 chiarisce senza lasciare dubbi che le attribuzioni aventi natura di reddito (quelle che hanno natura di capitale sono chiaramente non imponibili ai fini delle imposte sul reddito) effettuate da trust esteri a favore di beneficiari residenti e formate con redditi già assoggettati a imposizione in Italia, non sono soggette a ulteriore imposizione. Si tratta di una conclusione che si fonda su un principio di equità e non discriminazione nell'imposizione di redditi della stessa natura percepiti da trust residenti e non residenti assoggettati ad imposizione in Italia. Si pensi ad esempio a una società italiana che dovesse distribuire dividendi a due soci, il primo un trust residente e il secondo un trust non residente. Il primo assoggetterà a tassazione tali dividendi con l'aliquota ordinaria Ires del 24%, il secondo subirà una ritenuta a titolo d'imposta del 26%, pertanto i dividendi subiranno sostanzialmente la stessa imposizione. Di conseguenza, anche secondo l'Agenzia delle Entrate, le successive attribuzioni ai beneficiari residenti non subiranno alcuna ulteriore imposizione in Italia.